



QUESTA GUIDA E' PREDISPOSTA DA GIOVANNI MARIA RIGHETTI, ATTUALE PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI, E' DESTINATA ESCLUSIVAMENTE AI PROPRI ISCRITTI, E' FORNITA IN MANIERA GRATUITA. IL PRESIDENTE NON RICEVE NESSUN CONTRIBUTO ECONOMICO PER TALE LAVORO.

Pertanto, si accettano richieste di chiarimenti esclusivamente dagli iscritti e NON da loro segretarie, assistenti, famigliari, conoscenti, amici, ecc. e NON da commercialisti o altre categorie professionali. Altrimenti il Presidente dovrebbe essere costretto ad interrompere tutte le sue attività pubbliche e private così come avvenuto dal gennaio al marzo del 2016.

Si consiglia di leggere tutti i quesiti e segnarsi i punti da chiarire prima di telefonare al numero verde del Presidente che è conosciuto dagli iscritti.

Eventuali telefonate dirette agli uffici dell'Ordine saranno trasferite immediatamente al numero verde al quale risponderà il Presidente. Infatti questa guida e questi quesiti sono continuamente modificati anche sulla base delle segnalazioni fornite dagli iscritti.

Siete invitati a non recarvi di persona presso la sede dell'Ordine per il Sistema TS ma a telefonare al numero verde del Presidente

REV14 DEL 27/01/2017

(precedenti versioni: REV00 del 26/12/2015, REV01 del 01/01/2016, REV02 del 05/01/2016, REV03 del 08/01/2016, REV04 del 09/01/2016, REV05 DEL 11/01/2016, REV06 DEL 12/01/2016, REV07 DEL 15/01/2016, REV08 DEL 22/01/2016, REV09 DEL 26/01/2016, REV10 DEL 29/01/2016, REV11 DEL 09/02/2016, REV12 DEL 13/02/2016), REV13 DEL 06/03/2016

26 gennaio 2017

730 ON LINE: slitta l'invio delle spese sanitarie Prorogato dal 31 gennaio al 9 febbraio il termine per la trasmissione dei dati 2016

SOLE 24 ORE - Francesca Milano- MILANO Nove giorni in più per trasmettere i dati sanitari all'agenzia delle Entrate per la dichiarazione precompilata. Con il provvedimento n. 17731/2017 l'Agenzia concede più tempo ai nuovi soggetti che da quest'anno devono inviare le informazioni sulle spese dei contribuenti: si tratta di veterinari, farmacie, parafarmacie, psicologi, infermieri, ostetrici, tecnici sanitari di radiologia medica e ottici. Per questi soggetti il termine era fissato al 31 gennaio ma slitta al 9 febbraio. La proroga vale però anche per tutti gli altri soggetti che già dallo scorso anno erano tenuti a trasmettere le informazioni all'Agenzia (medici e odontoiatri, strutture accreditate al Ssn e strutture autorizzate all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie). Lo slittamento non impatta sul calendario della campagna dichiarativa 2017, assicurano dalle Entrate. Impatterà, però, su altre date: si sposta al 10 febbraio l'avvio del periodo in cui i contribuenti possono opporsi all'utilizzo dei propri dati

nella dichiarazione precompilata. I cittadini che per ragioni di privacy non vogliono che le Entrate inseriscano le spese sanitarie nel modello dovranno comunicare questa scelta attraverso il sito www.sistemats.it entro il 9 marzo (con le credenziali Fisconline). È possibile esercitare la facoltà di opposizione anche direttamente all'Agenzia: in questo caso il termine resta fissato al 31 gennaio 2017. Di conseguenza, slitta al 10 marzo la data a partire dalla quale il Sistema Tessera Sanitaria metterà a disposizione delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi per i quali non è stata esercitata l'opposizione da parte dei cittadini. L'estensione del termine dal 31 gennaio al 9 febbraio va incontro alle esigenze rappresentate dalle categorie tenute all'invio dei dati per il primo anno e all'esigenza di fornire ai contribuenti un 730 precompilato con un maggior numero di spese mediche. A lanciare l'allarme sono state alcune associazioni di commercialisti (Adc, Aidc, Anc, Andoc, Unagraco, Un-gdcec e Unico): «Da diverse Regioni - hanno spiegato i presidenti in un comunicato congiunto - ci giungono notizie circa il mancato ricevimento delle credenziali di accesso al Sistema Ts, fondamentali per l'invio dei dati, senza le quali né i singoli interessati, né i professionisti incaricati all'adempimento possono procedere con l'invio telematico dei file». Secondo le associazioni, il ritardo nel rilascio delle credenziali è da attribuire alle difficoltà tecniche a effettuare i controlli da parte del ministero della Salute, delle Federazioni o consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali e degli enti autorizzatori (Regione, Comuni o Asl). «Non è accettabile - spiegano i vertici delle associazioni che i professionisti intermediari debbano operare in una simile condizione di ambiguità e di incertezza. Restano pochi giorni a disposizione per adempiere all'obbligo, senza incorrere nelle sanzioni che sono pari a 100 euro per ogni comunicazione con un massimo di 50.000 euro».

Queste sono le risposte ad alcuni quesiti riportate dall'ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) nel suo notiziario on line del 25/01/2017. Alcune di queste FAQ erano già presenti nella precedente versione di questa guida. Sono quasi tutte utili anche per la professione di medico chirurgo

D: Quali sono i termini per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria al Sistema TS?

R: Il servizio telematico per la trasmissione dei dati è disponibile 24 ore su 24, di conseguenza, fermo restando la possibilità di optare per la frequenza temporale che si ritiene opportuno scegliere (in tempo reale, giornaliera, mensile o altro), la trasmissione dei dati di spesa sanitaria deve essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della spesa effettuata dal cittadino.

D: Chi è tenuto all'invio dei dati

R: Le spese sanitarie relative all'anno 2016 devono essere trasmesse oltre che dagli stessi soggetti tenuti all'invio per l'anno 2015 (quali, a titolo esemplificativo, farmacie, aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e strutture accreditate con il SSN anche se non a contratto, dai medici iscritti all'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri, anche operanti nella tipologia dello studio associato) anche:

dalle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari (e non accreditate al SSN), ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (vedi decreto ministeriale del 2 agosto 2016);

dalle strutture autorizzate per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (vedi decreto ministeriale del 2 agosto 2016);

dagli esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco;

dagli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute;

dagli iscritti agli albi professionali degli: psicologi; infermieri; ostetriche ed ostetrici; medici veterinari; tecnici sanitari di radiologia medica.

D: Quali dati inviare?

R: L'obbligo riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. In particolare, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche. Nel caso dell'attività del medico competente, non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica. Ai fini dell'invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da IVA.

D: Come verificare l'esito della trasmissione dei dati di spesa sanitaria?

R: Il sistema all'atto della ricezione dei dati rilascia un protocollo univoco che attesta esclusivamente la ricezione del file e non il corretto contenuto dei dati che devono essere trasmessi.

In caso di mancata accettazione della trasmissione del file dovuta alla non adeguatezza alle regole di trasporto o ad anomalie nella nomenclatura del file o ad irregolarità nella struttura dei dati o ad incongruenze tra i dati comunicati, non si considerano acquisiti dal sistema TS i dati contenuti nei file scartati.

Al fine di acquisire e verificare l'esito della corretta trasmissione dei documenti trasmessi, il sistema mette a disposizione dell'utente un'apposita ricevuta che può essere consultata sul sito del sistema ovvero acquisita per via telematica tramite gli appositi web service.

D: È possibile delegare un soggetto terzo all'invio dei dati?

R: I dati possono essere trasmessi anche per il tramite di associazioni di categoria e soggetti terzi.

D: È possibile inviare alcuni dati di spesa autonomamente e altri farli inviare dal soggetto delegato?

R: La doppia modalità è possibile facendo attenzione ad evitare errori o duplicazioni.

D: Con quale modalità invia lo studio associato di medici chirurghi e di odontoiatri (decreto 31 luglio 2015) o di iscritti agli albi professionali (decreto 16 settembre 2016)?

R: Per lo studio associato, l'invio può essere effettuato in qualità di rappresentante (anche tramite intermediario delegato) dal soggetto iscritto all'albo, indicando la partita IVA dello studio.

D: Gli iscritti all'albo dei medici, non titolari di partita IVA, che svolgono prestazioni occasionali, sono tenuti ad inviare i dati sanitari relativi alle ricevute emesse?

R: Con riferimento alle prestazioni erogate nel 2016, trattandosi di una fattispecie particolare, gli iscritti all'albo dei medici, non titolari di partita IVA, che svolgono prestazioni occasionali, non sono tenuti ad inviare a Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate. Negli allegati A ai decreti ministeriali del 31 luglio 2015, del 2 agosto 2016 e del 16 settembre 2016, è previsto, infatti, che debba essere obbligatoriamente indicata la partita Iva del soggetto che ha emesso il documento fiscale.

D: Gli eredi sono tenuti alla trasmissione delle fatture?

R: No, in quanto gli eredi non rientrano tra i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati sanitari e non possono accreditarsi al sistema TS.

D: I medici odontoiatri nella trasmissione dei dati devono trasmettere le spese riguardanti gli interventi relativi a protesi dentarie con codici distinti rispetto a tutte le altre cure odontoiatriche?

R: Con il codice SR devono essere comunicati sia gli interventi per cure odontoiatriche sia le spese relative agli interventi per protesi dentarie, con esclusione di quelle per interventi di chirurgia estetica e di medicina estetica.

D: Vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria le spese relative alle prestazioni per le quali non è stato possibile acquisire il codice fiscale del contribuente?

R: Considerato che il codice fiscale del contribuente è un elemento essenziale per l'attribuzione dell'onere nella dichiarazione precompilata e che rientra tra i dati obbligatori da indicare nella comunicazione, in assenza di tale informazione, la spesa non deve essere trasmessa.

D: Le spese relative a fatture per l'emissione di certificati o relative a perizie medico legali (certificati di idoneità alla guida di autoveicoli per il rinnovo o conseguimento della patente di guida, di idoneità fisica e psicofisica, di invalidità e per adempimenti amministrativi legati allo stato di invalidità, di buona salute, alle certificazioni finalizzate a ottenere benefici previdenziali o attestanti l'impossibilità di partecipare ad un concorso o a testimoniare in aule di tribunale per motivi di salute), ancorché comprensive di Iva, vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria?

R: Le spese relative a perizie medico legali e le spese relative all'emissione di certificati attinenti aspetti che riguardano lo stato di salute dell'assistito, documentate mediante fatture intestate all'assistito stesso, vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria con il codice "SR", a prescindere dall'applicazione dell'Iva. Vanno inviate cioè tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche. Nel caso dell'attività del medico competente non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica. Ai fini dell'invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da IVA.

D: Nella comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria con quale codice vanno classificate le spese relative agli interventi e trattamenti estetici?

R: Le spese relative agli interventi e ai trattamenti di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliera vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria con il codice "IC". Con il medesimo codice vanno comunicate anche le spese relative agli altri interventi e trattamenti di medicina estetica ambulatoriale ed ospedaliera.

D: Che cosa deve fare l'erogatore quando il cittadino esercita l'opposizione all'invio della spesa al Sistema TS?

R: L'art. 3 del DM 31-7-15 (richiamato anche dai decreti ministeriali del 2 agosto e del 16 settembre 2016) precisa che il cittadino ha diritto di opporsi oralmente, quindi non si deve né si può chiedere di firmare dichiarazioni, comunicazioni o altro. Se il cittadino si oppone, l'erogatore deve annotare sia sulla propria copia, sia sull'originale della fattura da consegnare al cliente la frase:

"Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS ai sensi dell'art. 3 del DM 31-7-2015".

D: Vanno trasmesse le spese sanitarie non pagate dall'assistito o dalla compagnia di assicurazione sanitaria nell'anno di emissione della fattura?

R: La trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie segue il "criterio di cassa". I dati relativi alle spese sanitarie sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria tenendo conto della data dell'avvenuto pagamento, a prescindere dal fatto che il documento di spesa riporti una data precedente. Pertanto, nel caso di fattura emessa nell'anno 2016, per la quale il pagamento sia stato effettuato a gennaio 2017, la spesa sanitaria non va trasmessa tra le quelle relative al 2016.

D: Come vanno inviate spese sostenute da Assicurazioni o Fondi per conto del cittadino?

R: Con riferimento alle convenzioni dirette, la prassi dell'Agenzia delle entrate ha chiarito che il pagamento diretto alle strutture sanitarie che venga effettuato in tutto o per quota direttamente dall'assicurazione, si attegga come una mera modalità di liquidazione. I pagamenti avvengono in nome e per conto del contribuente beneficiario della prestazione sanitaria con la conseguenza che quest'ultimo risulta poi intestatario delle fatture emesse non solo per la parte di spese mediche eventualmente saldata in proprio, ma anche per la parte direttamente pagata dall'assicurazione. Pertanto, fermo restando il "criterio di cassa", le spese sanitarie, ancorché pagate dall'assicurazione, vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria. Sempre secondo la prassi dell'Agenzia delle entrate, assume rilievo determinante la circostanza che i pagamenti effettuati direttamente dall'assicurazione alla struttura sanitaria avvengano sempre in nome e per conto dell'assistito beneficiario della prestazione sanitaria. Conseguentemente, in mancanza di un documento di spesa intestato al contribuente, si ritiene che la spesa non possa essere a lui riferita e che, pertanto, non debba essere comunicata all'Agenzia delle entrate.

D: Sono tenuti a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e odontoiatri che operano all'interno di studi associati o Srl?

R: Gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e odontoiatri, anche se organizzati all'interno di studi associati, sono tenuti a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Qualora gli stessi esercitino la propria attività all'interno di una Srl, che emette fattura nei confronti degli assistiti, le spese sanitarie erogate nell'anno 2016 sono trasmesse dalla struttura solo se questa è accreditata per l'erogazione dei servizi sanitari oppure è autorizzata per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditata.

D: Come vanno comunicati gli importi relativi al bollo e all'Iva esposti in fattura?

R: L'imposta di bollo e l'Iva esposte in fattura/ricevuta seguono il trattamento della spesa sanitaria cui si riferiscono e confluiscono nella relativa tipologia di spesa.

D: Come vanno trasmessi i dati relativi ad una prestazione sanitaria erogata nei confronti di un minore nel caso in cui la fattura sia intestata a quest'ultimo?

R: Nella comunicazione vanno riportati i dati indicati nel documento fiscale emesso dal medico/struttura sanitaria. Nel caso in esame sarà riportato il codice fiscale del minore.

ECCO GLI ULTIMI QUESITI CON POSSIBILI RISPOSTE RIPORTATE NELLA REV N.13 DEL 13/03/2016

Con invio diretto da parte del medico basta inserire le proprie fatture emesse e viene associato un protocollo con data e ora invio, questo è sufficiente come trasmissione o esiste un passaggio successivo? Nella sezione "ricevute spese" mi indica l'elenco dei protocolli la maggior parte "file elaborato correttamente", ma non mi da la possibilità di stampare il pdf (avevo letto che questo sarebbe stato la ricevuta della trasmissione, ma non appare nessun bottone per cliccare, solo la colonna vuota); invece per un paio di protocolli mi dice "file elaborato con errori" cliccando su csv mi esplicita l'errore come CF NON PRESENTE IN ARCHIVIO, ma verificandolo sul sito dell'agenzia delle entrate mi dice codice valido

Ho discusso di questo quesito direttamente con un operatore SOGEI.

Per l'invio sincrono (visita per visita) non è prevista alcuna ricevuta in pdf. La dicitura "file elaborato correttamente" ed il numero di protocollo sono sufficienti (consiglierei comunque di copiare o stampare i numeri di protocollo per futura memoria).

Nel caso di CF NON PRESENTE IN ARCHIVIO ma valido per l'Agenda delle Entrate, si tratta di casi di persone che non hanno la tessera sanitaria. Per esempio italiani residenti all'estero e che usufruiscono di altra assistenza sanitaria (e che, quindi, non fanno il 730).

W003 come risolvere questo tipo di segnalazione non riuscendo a rintracciare tutti i pazienti per farsi ridare i dati, cosa si fa? Si è sanzionati se non si correggono?

Ma poi non capisco come il codice fiscale può essere formalmente esatto ma non presente in anagrafe?

Purtroppo non si può fare niente, il codice deve essere esatto.

La dizione " codice fiscale formalmente esatto ma non presente in anagrafe" è causato dall'uso di programmi per generare il CF. In realtà spesso i pazienti nel fornire le loro generalità dimenticano di dare anche il secondo nome e questo provoca l'errore. Per il futuro per non incorrere in tale problema, occorre copiare il CF direttamente dalla tessera sanitaria ed evitare di ricorrere a programmi di generazione o alla memoria, spesso fallace, del paziente.

Per le categorie individuate per il 2016 per l'invio delle fatture (ortottisti, ottici, fisioterapisti, ...) al momento non è ancora disponibile l'accesso al Sistema TS. Sarà predisposto l'accesso e il rilascio delle credenziali durante l'anno. **Questo vale anche per chi non ha la partita IVA.**

A partire dal 2016 come possono essere registrate le fatture da parte delle strutture sanitarie non accreditate?

La risposta che è stata data al Presidente dell'Ordine Righetti dall'addetto al numero verde del Sistema TS (11 febbraio – Giovanni Righetti) è stata la seguente:

La registrazione è a carico del Direttore Sanitario il quale utilizza le proprie credenziali come professionista e poi registra inserendo il numero di partita IVA della struttura. In pratica come avviene per gli studi associati.

Ma le fatture per prestazioni gratuite devono essere comunicate? Considerato che non sono detraibili le spese sanitarie non sostenute, io direi di no. Voi che dite? (da fiscoetasse.com)

Non vanno comunicate, perché non c'è nulla da detrarre e quindi nel 730 precompilato non devono andare

I medici che adottano il regime dei minimi e pertanto non registrano le fatture emesse sono tenuti ugualmente all'invio dei dati sanitari? ((da fiscoetasse.com)

Sembra di sì. Tra l'altro tutti i medici che fanno solo operazioni esenti possono non registrare le fatture, in quanto il bollettario era sufficiente. Ora invece tutti dovranno attrezzarsi per comunicare queste ricevute per il 730 precompilato.

L'Ordine, rilevando l'esigenza più volte espressa dai propri iscritti, dal 7 gennaio 2016 ha preso l'iniziativa di diffondere attraverso i mass media un annuncio per la ricerca di giovani commercialisti che si rendano disponibili a collaborare con chi ne ha bisogno. Per leggere l'annuncio clicca qui:

[annuncio ordine](#)

Questo è l'elenco dei commercialisti che hanno finora risposto all'invito

<http://www.ordinemedicilatina.it/circolare-commercialisti/>

Si ricorda che la delega al commercialista si attribuisce dall'interno del Sistema TS

Per problemi prettamente tecnici è a disposizione il numero verde del Sistema Tessera Sanitaria – 730 precompilato

800 030 070 che:

- è a disposizione dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 20:00;
- rappresenta il sistema di "accoglienza" per le problematiche segnalate;
- assicura, nella gran parte dei casi, la risoluzione dei problemi di natura tecnico-applicativa e di quelli prettamente informativi;
- trasferisce al **secondo livello** di intervento quei problemi tecnicamente più complessi o quelli per i quali sono necessari strumenti di analisi dedicati;
- ricontatta l'utente se la risoluzione del problema è differita nel tempo;
- è sottoposto ad una costante attività di formazione e aggiornamento connessa al rilascio di nuovi servizi online o ad nuovo quadro normativo-regolamentare, in un contesto operativo in continuo mutamento.

Il Sistema Tessera Sanitaria ha pubblicato il 19/11/2015 e aggiornato il 18/12/2015 il documento *“Istruzioni operative per i medici e odontoiatri”*

Clicca qui : [730 Spese Sanitarie – Istruzioni operative medici e odontoiatri \(pdf - 853 kb\)](#)

Chi è tenuto all'invio dei dati? (da Sistema TS)

Le spese sanitarie relative all'anno 2015 devono essere trasmesse da tutte le strutture accreditate (anche se non a contratto) con il SSN e dai medici iscritti all'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri (anche operanti nella tipologia dello studio associato).

Le spese sanitarie relative agli anni a partire dal 2016 devono essere trasmesse anche da tutte le altre strutture.

C'è un limite di numero di fatture sotto il quale non c'è l'obbligo di invio?

No

Per meglio precisare, oltre ai professionisti, quali sono in particolare gli altri soggetti obbligati a tale trasmissione?

“Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari” (art.3, comma 3, Decreto Legislativo 175/2014).

Quindi per il 2015 sono esonerate le strutture private autorizzate ma non accreditate che invece sono state recuperate per l'obbligo a partire dal 2016 dalle legge di stabilità 2016. Infatti: *“I dati relativi alle*

prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1° gennaio 2016 sono inviati al Sistema tessera sanitaria, con le medesime modalità di cui al presente comma, anche da parte delle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate" (art.1,comma 949, Legge n.208/2015).

Sono tenuti a comunicare i dati al Sistema Tessera Sanitaria le strutture e i soggetti che erogano prestazioni di assistenza specifica (ad esempio, parafarmacia, rivenditore di articoli sanitari e personale paramedico in possesso di qualifica professionale) e prestazioni ausiliarie della professione sanitaria (ad esempio, ottico, podologo, fisioterapista, odontotecnico, psicologo non medico, nutrizionista, ecc.)? (da Sistema TS)

Rientrano tra i soggetti tenuti all'invio dei dati relativi alle prestazioni erogate a decorrere dall'anno 2015 le strutture e i soggetti che erogano prestazioni di assistenza specifica e prestazioni ausiliarie della professione sanitaria, *qualora siano accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari*. In base a quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, per le prestazioni erogate a decorrere dall'anno 2016, saranno tenute all'invio dei dati anche le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.

=====TORNIAMO AI LIBERI PROFESSIONISTI=====

Gli iscritti all'albo dei medici, non titolari di partita IVA, che svolgono prestazioni occasionali, sono tenuti ad inviare i dati sanitari relativi alle ricevute emesse? (da Sistema TS)

Con riferimento alle prestazioni erogate nel 2015, trattandosi di una fattispecie particolare, gli iscritti all'albo dei medici, non titolari di partita IVA, che svolgono prestazioni occasionali, non sono tenuti ad inviare a Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate. Nell'allegato A al decreto ministeriale del 31 luglio 2015 è previsto, infatti, che debba essere obbligatoriamente indicata la partita Iva del soggetto che ha emesso il documento fiscale.

A partire dalle prestazioni erogate dal 2016, anche questi soggetti saranno tenuti a comunicare i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate.

Io faccio solo "intramoenia". Cosa devo fare?

Assolutamente niente. Fanno tutto la tua azienda ospedaliera o la tua ASL.

Io non ho la partita IVA perché ho solo un rapporto di lavoro con la mia struttura accreditata. Cosa devo fare?

Assolutamente niente. Farà tutto la tua struttura.

Le spese relative a fatture per l'emissione di certificati o relative a perizie medico legali (certificati di idoneità alla guida di autoveicoli per il rinnovo o conseguimento della patente di guida, di idoneità fisica e psicofisica, di invalidità e per adempimenti amministrativi legati allo stato di invalidità, di buona salute, alle certificazioni finalizzate a ottenere benefici previdenziali o attestanti l'impossibilità di partecipare ad un concorso o a testimoniare in aule di tribunale per motivi di salute), ancorché comprensive di Iva, vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria? (da Sistema TS)

Le spese relative a perizie medico legali e le spese relative all'emissione di certificati attinenti aspetti che riguardano lo stato di salute dell'assistito, documentate mediante fatture intestate all'assistito stesso, vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria con il codice "SR" (*ndr vedi più avanti per questo codice*), a prescindere dall'applicazione dell'Iva. Vanno inviate cioè tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche. Nel caso dell'attività del medico competente non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica. Ai fini dell'invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da IVA.

Certificati medici d'idoneità, sono tutti detraibili?

Non fa differenza il motivo per il quale è stata richiesta la prestazione, ma solo il fatto che si tratti di un certificato medico. Lo ha precisato la circolare 108/1996 del Ministero delle finanze nella quale si legge, appunto, che "*Le spese mediche danno diritto alla detrazione d'imposta a prescindere dal luogo o dal fine per il quale vengono effettuate*". Nella circolare si fa riferimento in particolare a per visite per idoneità sportiva e per il rinnovo della patente di guida.

Le spese mediche sostenute per perizie medico legali sono detraibili?

Sì, le spese mediche sostenute per perizie medico legali sono detraibili. (Ministero delle Finanze Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.1.4)

Come vanno comunicati gli importi relativi al bollo e all'Iva esposti in fattura? (da Sistema TS)

L'imposta di bollo e l'Iva esposte in fattura/ricevuta seguono il trattamento della spesa sanitaria cui si riferiscono e confluiscono nella relativa tipologia di spesa.

IMPOSTA DI BOLLO (da FNOMCeO)

L'imposta di bollo applicata sulle fatture esenti Iva relative alle spese mediche di importo superiore a Euro 77,47 (pari a Euro 2,00) è detraibile ?

Sì, è detraibile quale onere accessorio, ma solo se addebitata al beneficiario della prestazione medica ed evidenziata a parte nella fattura. Se invece non è stata addebitata al cliente, il costo non può essere detratto in quanto si desume rimasto a carico del professionista.

Se alla fattura rilasciata dal medico (importo superiore a € 77,47) non è apposto il bollo, è valida per la detrazione fiscale?

L'obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture spetta al soggetto che forma il documento, quindi al medico. La parte cui viene consegnato un documento non in regola con la normativa sul bollo, entro 15 giorni dal ricevimento deve presentare l'atto all'agenzia delle entrate e provvedere alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In questo caso, la sanzione sarà a carico del solo professionista. Se nessuno ha pagato l'imposta di bollo, entrambi i soggetti sono responsabili sia ai fini del pagamento del tributo che ai fini dell'irrogazione della relativa sanzione. Secondo l'agenzia delle entrate, è possibile includere l'importo corrispondente all'imposta di bollo nell'ammontare delle spese

deducibili o detraibili, solo se l'imposta è stata regolarizzata nella forma prima ricordata ovvero se è stata esplicitamente tralata sul cliente da parte del professionista ed evidenziata a parte nella fattura.

IMPOSTA DI BOLLO (da ANDI)

D: L'importo del bollo di € 2 va inviato al Sistema TS?

R: L'importo di € 2 relativo al bollo va inviato al Sistema TS se è stato pagato dal paziente, poiché è detraibile tutte le volte che la prestazione a cui si riferisce è detraibile.

D: L'importo del bollo di € 2 con quale tipologia di spesa va inviato? (SR = Prestazione specialistica, IC = Chirurgia estetica, AA = Altro)

R: L'importo del bollo deve essere associato alle spese inserite in fattura. Se tutte le spese sono della stessa tipologia (es. SR) allora anche il bollo va inviato al Sistema TS con la stessa tipologia.

Vediamo invece il caso in cui le spese contenute in fattura siano di tipologia diversa. Per capire la motivazione è bene ricordare che le spese inserite come SR saranno detraibili dal paziente (se questo non compie alcuna azione contraria), mentre per le spese di tipologia IC e AA sarà il paziente a dover indicare all'Agenzia delle Entrate se tali spese sono detraibili oppure no. Quindi se in fattura compare almeno una prestazione SR, per fare in modo che il paziente possa detrarre anche l'importo del bollo, anche questo va inserito con tipologia SR. Se in fattura compaiono una prestazione IC ed una prestazione AA, è consigliabile che l'importo del bollo abbia la stessa tipologia della spesa con l'importo maggiore.

A chi deve essere intestata la fattura? (da ANDI Nazionale del 13/01/2016)

La fattura dovrebbe essere intestata al paziente. In ogni caso vanno inviati al sistema Tessera sanitaria i dati riportati in fattura (nome, cognome, codice fiscale) anche se sono riferiti al committente la prestazione (es: genitore per i figli).

Come vanno trasmessi i dati relativi ad una prestazione sanitaria erogata nei confronti di un minore nel caso in cui la fattura sia intestata a quest'ultimo? (da Sistema TS)

Nella comunicazione vanno riportati i dati indicati nel documento fiscale emesso dal medico/struttura sanitaria. Nel caso in esame sarà riportato il codice fiscale del minore.

Ho dei pazienti residenti all'Estero. Devo inviare le loro fatture?

Vanno inviate **solo** le fatture dei pazienti che hanno una posizione fiscale in Italia (compilano la dichiarazione dei redditi).

Gli eredi sono tenuti alla trasmissione delle fatture? (da Sistema TS)

No, in quanto gli eredi non rientrano tra i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati sanitari e non possono l'accreditarci al sistema TS.

Quali sono le tipologie di fatture possibili?

Fattura immediata: la fattura immediata, come indica il nome stesso, deve essere emessa e consegnata o spedita al cliente, anche a mezzo di sistemi elettronici, entro lo stesso giorno di effettuazione della prestazione del servizio.

Fattura di Acconto: la fattura di acconto è un particolare tipo di documento che si utilizza quando il cliente paga anticipatamente uno o più importi: poiché contestualmente all'incasso è obbligatorio emettere la relativa certificazione fiscale (in questo caso la fattura) viene utilizzata la Fattura di

Acconto che può contenere una descrizione anche molto semplice senza aver alcun collegamento con il servizio per cui è stata emessa. Questa la rende molto flessibile. Successivamente, al momento della conclusione del servizio per cui l'acconto era stato versato, verrà fatta la fattura definitiva immediata scontando l'importo già pagato e fatturato ed inserendo i relativi riferimenti alla fattura di acconto. In questo modo nella fattura definitiva verrà riportato l'intero valore del servizio, ma dall'imponibile/imposta/netto a pagare verranno detratti gli importi già pagati.

Vanno trasmesse le spese sanitarie non pagate dall'assistito o dalla compagnia di assicurazione sanitaria nell'anno di emissione della fattura? (da Sistema TS)

La trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie segue il "criterio di cassa". I dati relativi alle spese sanitarie sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria tenendo conto della data dell'avvenuto pagamento, a prescindere dal fatto che il documento di spesa riporti una data precedente. Pertanto, nel caso di fattura emessa nell'anno 2015, per la quale il pagamento sia stato effettuato a gennaio 2016, la spesa sanitaria non va trasmessa tra le quelle relative al 2015.

Il paziente ha una convenzione con un fondo sanitario o assicurazione. In quali casi la fattura va inviata al Sistema TS? (da ANDI Nazionale del 13/01/2016)

CASO 1: Fattura intestata al paziente e pagata dall'assicurazione direttamente al dentista: Si conferma la trasmissione della fattura. Sarà poi il fondo o l'assicurazione che, a sua volta, dovrà inviare i dati e gli importi di rimborso al Sistema TS.

CASO 2: Fattura intestata al paziente e pagata IN PARTE dall'assicurazione al dentista ed IN PARTE dal paziente al dentista. Quale data di pagamento/incasso va messa? Si conferma la trasmissione della fattura, la data di pagamento deve essere quella del saldo. Anche in questo caso sarà il fondo o l'assicurazione che, a sua volta, dovrà inviare i dati e gli importi di rimborso al Sistema TS.

CASO 3: Fattura intestata al fondo/assicurazione che comprende anche più pazienti e pagate direttamente dal fondo al dentista. Si conferma che tale documento NON deve essere trasmesso, poiché non intestato ad un paziente.

Sono tenuti a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e odontoiatri che operano all'interno di studi associati o Srl con riferimento alle prestazioni erogate a decorrere dal 2015? (da Sistema TS)

Gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e odontoiatri, anche se organizzati all'interno di studi associati, sono tenuti a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria con riferimento alle prestazioni erogate a decorrere dal 2015.

Qualora gli stessi esercitino la propria attività all'interno di una Srl, che emette fattura nei confronti degli assistiti, le spese sanitarie erogate nell'anno 2015 sono trasmesse dalla struttura solo se questa è accreditata per l'erogazione dei servizi sanitari. In base a quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, per le prestazioni erogate a decorrere dall'anno 2016, saranno tenute all'invio dei dati anche le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.

=====

STUDI ASSOCIATI (da comunicazione della FNOMCeO dell'8 gennaio 2016)

Condivido lo studio con un collega. Il mio è uno studio associato?

Hai uno studio associato solo se hai costituito una associazione professionale e hai chiesto un codice fiscale e una partita IVA specifici per l'associazione. Se stai semplicemente dividendo le spese con un collega, non hai uno studio associato e le due posizioni singole restano separate. Ognuno trasmetterà i propri dati.

Ho uno studio con altri colleghi formato come SRL. Anche il nostro è uno studio associato?

No, lo studio associato è una associazione professionale che è una cosa diversa da una società. **Se il tuo studio è una società, l'obbligo scatterà dal 2016. (da FNOMCeO)**

Con quale modalità invia lo studio associato di medici? (da Sistema TS)

Il medico rappresentante (anche tramite intermediario delegato) può inviare i documenti fiscali anche per conto dello studio associato, indicando la partita IVA dello studio.

Io ho uno studio associato e non riesco ad accreditare lo studio al sistema TS. Come devo comportarmi?

L'associazione professionale non può essere accreditata al sistema TS, quindi l'obbligo di trasmissione è in capo al medico che è stato indicato quale "rappresentante" dell'associazione nella comunicazione mandata dal consulente all'Agenzia delle Entrate. Se hai un dubbio, puoi verificare chi è il rappresentante chiedendo al consulente chi è stato indicato nel modello AA7/10 oppure puoi controllare con il Cassetto Fiscale.

Sono medico e sono accreditato al sistema TS. Come faccio a trasmettere i dati dello studio associato?

Il sistema è lo stesso che usi per i tuoi dati personali, semplicemente devi indicare la partita IVA dello studio associato invece della tua. Puoi fare tutto da solo, oppure puoi delegare un consulente.

Anche le associazioni possono delegare un consulente?

Sì, ma la procedura è unica per l'associazione e per il suo rappresentante, quindi la delega vale per entrambi. Non è possibile fare da soli per una posizione e delegare per l'altra. O deleghi tutto o fai tutto da solo.

Sono il rappresentante di uno studio associato, ma ho anche una partita IVA e faccio qualche fattura personalmente. Cosa devo fare?

Devi mandare due file: uno con i dati delle tue fatture e uno con i dati dell'associazione. Sistema TS distinguerà i due file senza problemi, perché in uno c'è la tua partita IVA personale, nell'altro c'è la partita IVA dello studio associato.

Ho cambiato il rappresentante dell'associazione professionale. Cosa devo fare?

Avvisa il tuo consulente e fagli trasmettere la variazione dei dati con il modello AA7/10 indicando il nuovo rappresentante (che deve essere iscritto all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri).

Se il rappresentante ha un consulente, mentre lo studio associato ne ha un altro come si fa a mandare i file?

La delega è unica, quindi può essere delegato solo un consulente. La cosa è meno problematica di quanto sembri. Uno dei due consulenti genera il file e lo manda all'altro, cioè a quello delegato, che fa la trasmissione per entrambi. Per i consulenti è una cosa normale, perché sono abituati a scambiarsi i file delle dichiarazioni 770.

Quali sono i documenti che devo avere a portata di mano per effettuare le operazioni?

tessera sanitaria – codice fiscale – PEC - credenziali (PIN) per il Sistema TS – codice IVA

Cosa devo fare per trasmettere i dati per il 730-precompilato?

Se non lo hai già fatto, devi

- a) accreditarti per ottenere la password (oppure pin oppure credenziali) per il Sistema Tessera Sanitaria;
- b) decidere se vuoi fare da solo oppure se vuoi delegare il tuo consulente in modo che faccia lui per tuo conto. La delega deve essere effettuata esclusivamente attraverso il Sistema TS una volta ottenute le credenziali (vedi più avanti come fare).

Ho già le credenziali (oppure pin oppure password) per i certificati di malattia/trasmissione ricette del SSN. Devo accreditarmi di nuovo?

Tranne in Lombardia, Friuli Venezia Giulia ed Emilia, che hanno una procedura leggermente diversa, in tutti gli altri casi non devi fare niente, perché le credenziali per il 730 precompilato sono le stesse che già usi per la trasmissione telematica dei certificati medici/ricette del SSN.

Ho la partita IVA, ma non mi sono mai accreditato al Sistema Tessera Sanitaria. Come faccio?

Puoi usare due sistemi:

- a) vai agli uffici della ASL Latina e chiedi di essere accreditato. La procedura è veloce. Presentati con il modulo già compilato (non sempre gli uffici hanno a disposizione il modulo) e con una fotocopia di un documento valido di riconoscimento. Ricordati di portare la tessera sanitaria.

L'elenco degli uffici e il modulo possono essere scaricati da:

http://www.ordinemedicilatina.it/files/D12Rev04-MODULO_RICHIESTA_PIN2015.pdf

- b) Oppure, in alternativa puoi fare da te. Ma attenzione: in una certa percentuale di casi nel corso dell'operazione compare un messaggio (di vario tipo) con il quale si segnala l'impossibilità di generare le credenziali. In questi casi è inutile perdere tempo a risalire alla causa del messaggio e si consiglia di recarsi in uno degli uffici della ASL per ritirare le credenziali.

Puoi andare all'indirizzo:

<https://sistemats4.sanita.finanze.it/simossAccreditamento/>

e fare le operazioni che sono state descritte in maniera semplice e intuitiva dal nostro collega Giovanni Papa (“*tutorial con schermate passo passo*”) riportate al seguente indirizzo:

[DOC PER TUTORIAL TS](#)

Quando dovrai inserire il numero di iscrizione all'Ordine (due se sei doppio iscritto) e non lo ricordi puoi trovarlo più facilmente nell'Albo dinamico on line dell'Ordine di Latina piuttosto che consultare l'anagrafe della FNOMCeO :

<http://www.cercamedicodentista.it/Albo/Home.jsf>

ATTENZIONE

A proposito del tutorial riceviamo dal Dr. Luigi Ioverno - Torino, che ringraziamo, questa importante segnalazione da tenere presente nel caso lo si voglia utilizzare.

25 gennaio 2017

Spett.Ordine dei Medici,

vi scrivo perchè ho seguito le istruzioni del tutorial per l'accesso al sistema TS presente su google di un vostro associato che molto è ben fatto (mi ha aiutato tantissimo e per la prima parte lo consiglio a tutti) ma forse vecchio e la procedura finale è stata leggermente modificata.

Il tutorial infatti mi diceva sarebbe arrivata una seconda mail con la nuova password sulla mia PEC, invece non arriva nessuna nuova mail (e per questo motivo pensavo la mia PEC non funzionasse) invece è il quadro ts che si deve aggiornare da solo proponendoti di mettere tu una nuova mail.

Così da quel momento ho riprovato seguendo una strada diversa da quella indicata, ho comunque tribolato perchè il caso ha voluto che dovessi rifare tre o quattro volte gli stessi passaggi senza modificare una virgola ma alla fine il sistema ha ceduto.

Grazie comunque per aver messo il tutorial in rete che si chiama DOC-PER-RIGHETTI-TUTORIAL ma bisognerebbe avvertire in qualche modo di non aspettare la seconda mail nella PEC anche se nella mail stessa è detto ma con l'informazione del tutorial e le foto esplicative il rischio è di aspettare quei quadri e di non leggere attentamente la mail.

Questo è il testo della prima e unica mail che arriva dal sistema e la differenza rispetto al vostro tutorial sta nella parte che ho messo in grassetto:

=====

Egregio/a dott./dott.ssa, la Sua richiesta di accreditamento al portale dei Servizi del Sistema Informativo per il Monitoraggio della Spesa Sanitaria (<http://www.sistemats.it>) si è conclusa correttamente.

Con la presente, Le comunichiamo la password che Le è stata assegnata:

.....

*Si precisa che per motivi di sicurezza **al primo tentativo di accesso ai servizi, Le verrà chiesto di sostituire la parola chiave attribuita con un'altra di suo gradimento** che rispetti i criteri di sicurezza e che ha validità 60 giorni. Per qualsiasi problema legato alle credenziali di accesso, si potrà rivolgere al numero verde 800-030-070.*

Cordiali saluti.
Accreditamento SistemaTS

Il sistema di accreditamento prevede che tu sia già in possesso della PEC. La PEC deve essere attiva, cioè non scaduta, essere stata comunicata in precedenza all'Ordine e da questo essere stata trasmessa al registro INI PEC.

Non mi ricordo se ho mandato la PEC all'Ordine. Come faccio a controllare?

Vai sul sito <http://www.inipec.gov.it/cerca-pec> e metti il tuo codice fiscale (gli altri dati non servono). Se la tua PEC è stata comunicata regolarmente all'Ordine, risulta dal sito. Se non la trovi su questo sito, chiama l'Ordine per verificare se sono in possesso della tua PEC e, in caso positivo, chiedi di inviarla al registro INI PEC, altrimenti comunicala all'Ordine inviando un messaggio dalla tua PEC a quella dell'Ordine :

(ordine@pec.ordinemedicilatina.it).

Infatti, la PEC è riconosciuta dal sistema solo se presente nel registro INI PEC.

Come già precisato, la tua PEC non deve essere scaduta.

Non ho ancora la PEC cosa devo fare?

Devi procurartela. Puoi rivolgerti a qualsiasi gestore:

<http://www.agid.gov.it/infrastrutture-sicurezza/pec-elenco-gestori>

oppure seguire le istruzioni dell'Ordine che ha una convenzione con Aruba:

<http://www.ordinemedicilatina.it/convenzione-ordine-medici-latina-aruba-per-lattivazione-della-pec/>

Conviene fare un contratto per cinque anni (circa € 20).

Ora che sono in possesso del codice identificativo (codice fiscale) e della parola chiave (password) quale è la schermata da utilizzare per entrare nel Sistema TS ed effettuare le operazioni?

<https://sistemats4.sanita.finanze.it/simossHome/login.jsp>

Entro il 9 febbraio 2016 quali fatture devo registrare e inviare tramite il sistema TS?

Devono essere inviati i dati relativi a tutte le prestazioni sanitarie pagate dai pazienti nell'anno 2015, anche se la data di emissione della fattura è nell'anno 2014.

Ad esempio: fattura emessa nel mese di dicembre 2014 e incassata nel mese di gennaio 2015.

Se le fatture sono con data fattura e data pagamento in anni diversi? (da ANDI Nazionale)

D: Se una fattura è stata emessa con data nel 2014 ma è stata pagata nel 2015, questa va inviata al Sistema TS entro gennaio 2015?

R: Sì.

D: Se una fattura è stata emessa con data nel 2015 ma è stata pagata nel 2014, questa va inviata al Sistema TS entro gennaio 2015?

R: No, essendo anche non corretto dal punto di vista fiscale

D: Se una fattura è stata emessa con data nel 2015 ma è stata pagata nel 2016, questa va inviata al Sistema TS entro gennaio 2016?

R: No, ma deve essere inviata come fattura del 2016 (entro gennaio 2017).

Come inviare i dati di spesa sanitaria? (da Sistema TS)

I dati di spesa possono essere trasmessi attraverso 3 canali:

- Data entry di ogni singola spesa sul sito www.sistemats.it tramite l'applicazione web messa a disposizione dell'utente (funzionalità on line)
- Invio di ogni singola spesa con web service (SINCRONO).
- Invio di un file Xml con tutte le spese con web service (ASINCRONO)

Quando devo registrare nel Sistema TS il documento fiscale (es. fattura) emesso e incassato dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2016 ai fini del 730 precompilato 2016 ?

Agenzia Entrate

Modifiche al provvedimento del 31 luglio 2015 in materia di modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (PROT. 14464/2016 – 26 gennaio 2016)

“Con il decreto 31 luglio 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono state definite le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, da rendere disponibili all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata. Il medesimo decreto ha previsto che la trasmissione dei predetti dati debba essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell’anno successivo a quello della spesa effettuata dall’assistito.”

DA ANDI (14/01/2016)

Fatture 2016

D: I dati relativi alle fatture 2016 quando vanno inviati?

R: I dati delle fatture 2016, possono essere inviati singolarmente attraverso il sito Tessera sanitaria ad ogni emissione fattura, oppure comunque entro gennaio 2017.

DA FIMMG (14/01/2016)

Tempistica dell’invio

•**“sincrono”**: trasmissione **del singolo documento fiscale** con le relative voci di spesa all’atto dell’emissione di ogni singola fattura
(ogni invocazione del servizio invia un singolo documento fiscale)

•“**asincrono**”: trasmissione di **un file contenente un insieme di documenti fiscali** con le relative voci di spesa.

In tal caso i termini per la trasmissione sono :

•**31 Luglio 2016** (dati relativi al 1° semestre 2016)

•**31 Gennaio 2017** (dati relativi 2° semestre 2016)

DA ORDINE MEDICI BAT (BARLETTA – ANDRIA – TRANI)

D: *So che debbo inviare i dati di tutte le fatture emesse nell'anno 2015 entro il 31 gennaio 2016, ma per le ricevute rilasciate da gennaio 2016 cosa succede? Debbo inviare a Sistema TS i dati delle ricevute lo stesso giorno della emissione?*

R: Dal 1 gennaio 2016 i dati delle ricevute o fatture emesse vanno inviati entro il giorno 10 del mese successivo; per eventuali variazioni (riguardo la data di emissione della fattura o il codice fiscale dell'assistito) si hanno altri 7 giorni di tempo; in ogni caso su Sistema TS è pubblicato un calendario relativo alle scadenze degli invii.

Se vuoi approfondire l'argomento sul sistema TS clicca:

http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/content/portale_tesserata_sanitaria/sts_sanita/home/sistema+ts+informa/730+-+spese+sanitarie

Posso mandare i dati del 730 da solo? È difficile?

Per mandare da solo i dati per il 730 precompilato devi accedere nel sistema e, una volta sul menu, troverai a sinistra la voce "Gestione dati spesa 730" che apre la sezione "730 precompilato - Spese sanitarie".

Devi inserire i dati di una fattura, quindi codice fiscale del paziente, partita IVA tua, data di incasso e pochi altri dati. Non è difficile, ma in questo caso occorre inserire una fattura alla volta.

Puoi seguire le istruzioni con il tutorial che abbiamo trovato sul sito dell'Ordine dei Medici di Lucca:

http://www.ordinemedicilatina.it/wp-content/uploads/2016/01/istruzioni_per_invio_fattura_con_sistema_ts-2.pdf

Comunque, i passaggi sono questi (da Odontoiatria 33 del 15/12/2015):

- **La Partita Iva:** si deve indicare quella dello studio. Se l'iscritto ha più strutture, ad esempio un studio privato e una società anche una società, indicherà il numero di partita iva della struttura che ha emesso la fattura.
- **Data emissione:** Inserire la data della fattura.
- **Dispositivo:** Il Call Center del STS dice di inserire il numero 1 che è il codice identificativo della Fattura.
- **Numero documento:** Inserire il numero della fattura.
- **Pagamento anticipato:** spuntare se la data del pagamento non coincide con la data della fattura.
- **Codice Fiscale Assistito:** Inserire il CF, del paziente a cui è intestata la fattura.

- **Tipo di spesa:** scegliere il tipo della prestazione effettuata sulla base delle 6 previste.
- **Importo:** l'importo della fattura.

Vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria le spese relative alle prestazioni per le quali non è stato possibile acquisire il codice fiscale del contribuente? (da Sistema TS)

Considerato che il codice fiscale del contribuente è un elemento essenziale per l'attribuzione dell'onere nella dichiarazione precompilata e che rientra tra i dati obbligatori da indicare nella comunicazione, in assenza di tale informazione, la spesa non deve essere trasmessa.

Quali sono le tipologie di spesa per gli iscritti all'Albo dei Medici e gli Odontoiatri?

Le possibili tipologie di spesa inseribili per il medico e per l'odontoiatra sono solo 3:

- SR= Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica. Ricoveri ospedalieri, al netto del comfort. Certificazione medica (**è questo il codice che riguarda le normali prestazioni odontoiatriche**).
- IC= Intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero
- AA= Altre spese

I medici odontoiatri nella trasmissione dei dati devono trasmettere le spese riguardanti gli interventi relativi a protesi dentarie con codici distinti rispetto a tutte le altre cure odontoiatriche? (da Sistema TS)

Con il codice SR devono essere comunicati sia gli interventi per cure odontoiatriche sia le spese relative agli interventi per protesi dentarie, con esclusione di quelle per interventi di chirurgia estetica.

Nella comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria con quale codice vanno classificate le spese relative agli interventi e trattamenti estetici? (da Sistema TS)

Le spese relative agli interventi di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliera vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria con il codice "IC". Con il medesimo codice vanno comunicate anche le spese relative agli altri interventi e trattamenti non chirurgici effettuati con finalità estetiche.

A questo punto si clicca su "*aggiungi*" per salvare la scheda e, una volta verificato che i dati inseriti sono corretti, potete inviare la scheda cliccando su "*conferma*".

Una volta "confermato" potete inserire i dati di spesa di un nuovo paziente ricompilando tutti i campi, compreso quello della Partita Iva dello studio che non rimane memorizzato nel campo.

Sezioni di verifica

Nella sezione "*Gestione spese sanitarie*" potete ricercare i dati dei singoli pazienti mentre in quella "*Ricevute spese sanitarie*" potete verificare le trasmissioni andate a buon fine.

Come verificare l'esito della trasmissione dei dati di spesa sanitaria? (da Sistema TS)

Il sistema all'atto della ricezione dei dati rilascia un protocollo univoco che attesta esclusivamente la ricezione del file e non il corretto contenuto dei dati che devono essere trasmessi. In caso di mancata accettazione della trasmissione del file dovuta alla non adeguatezza alle regole di trasporto o ad anomalie nella nomenclatura del file o ad irregolarità nella struttura dei dati o ad incongruenze tra i dati comunicati, non si considerano acquisiti dal sistema TS i dati contenuti nei file scartati. Al fine di acquisire e verificare l'esito della corretta trasmissione dei documenti trasmessi, il sistema

mette a disposizione dell'utente un'apposita ricevuta che può essere consultata sul sito del sistema ovvero acquisita per via telematica tramite gli appositi web service

Predisposizione di un file di fatture

Se hai emesso tante fatture, è più opportuno predisporre un file di fatture (dal programma di contabilità) ed inviarle al Sistema TS. Il collega Fabio Amorelli ci ha suggerito, in data 10/11/2015) due programmi software:

“Il primo software si può scaricare in versione beta:

<http://www.decsistemi.it/default.asp?id=59&mnu=59>

Si chiama SPESANITEL ed è gratuito per la singola utenza. Tramite questo programma si possono inserire le singole spese ed anche effettuarne la trasmissione.

Il secondo è il sito <http://www.infoleo.it/> che tramite il sistema SISPEL consente di fare tutto quello che è descritto sopra, ma a pagamento”.

Il 14/01/2016 è pervenuta questa offerta dalla ditta Datatec:

*La presente per rendere noto che dalla sezione **DOWNLOAD** del portale <http://www.iocco.it> è stato reso disponibile **GRATUITAMENTE** il Software per la gestione l'invio delle **FATTURE SANITARIE** con scadenza 31 gennaio 2016. E' gradita la comunicazione della presente ai Vs. Iscritti.*

Il 26/01/2016 è pervenuta un'altra offerta dalla ditta ASSOCONS SRL :

clicca qui [ASSOCONS](#) per saperne di più. Se siete interessati a questo programma fatelo sapere inviando una richiesta a info@ordinemedicilatina.it perché l'Ordine potrebbe stipulare una convenzione per la fornitura gratuita di questo programma ad almeno i primi 100 richiedenti.

Da ANDI Nazionale (13/01/2016)

-Utilizzare il servizio legato al proprio software gestionale. Molte aziende che producono software gestionali per gli studi odontoiatrici hanno attivato un servizio che permette di inviare i dati direttamente dal proprio programma gestionale. Se quindi avete già un gestionale, chiedete informazioni o spiegazioni all'azienda che lo produce o che lo distribuisce, su come utilizzarlo per l'invio dei dati.

-Software ANDI. Per agevolare i soci nell'invio, evitando le inutili ripetizioni richieste a chi trasmette i dati attraverso la pagina predisposta nell'area riservata del STS, ANDI ha predisposto un servizio esclusivo per l'invio dei dati. Si tratta di un software utilizzabile via web che ANDI mette a disposizione gratuitamente solo ai propri Soci. L'applicativo sarà in grado di colloquiare direttamente con il Sistema TS inviando il file XML per vostro conto e a vostro nome. Per accedere al software ANDI, i Soci potranno accedere con le credenziali dell'area riservata e dei siti ANDI.

[Clicca qui per accedere all'applicativo.](#)

[Clicca qui per accedere alle istruzioni dell'applicativo ANDI.](#)

Se mando una fattura in più, cioè una fattura che non avrei dovuto mandare, ricevo una sanzione?

No. Quindi, nel dubbio, è meglio mandare una fattura in più che saltarne una che invece avrebbe dovuto essere trasmessa.

È possibile delegare un soggetto terzo all'invio dei dati? (da Sistema TS)

I dati possono essere trasmessi anche per il tramite di associazioni di categoria e soggetti terzi.

Chi posso delegare?

Puoi delegare una vasta platea di consulenti: commercialisti, consulenti del lavoro, CAF, tributaristi. L'importante è che abbia le credenziali Entratel.

Come fai a sapere se le ha?

Se è un commercialista o un consulente del lavoro, le ha sicuramente, perché sono le password che usa per trasmettere le dichiarazioni dei redditi.

I soggetti delegati devono inviare comunicazione via PEC alla Ragioneria Generale dello Stato ai fini dell'abilitazione alla trasmissione? (da Sistema TS)

I soggetti delegati alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie per il 730 precompilato, *non devono inviare alcuna comunicazione via PEC alla Ragioneria Generale dello Stato*, in quanto tale comunicazione è *gestita automaticamente dal Sistema Tessera Sanitaria* al momento della verifica positiva della richiesta di delega inserita nel medesimo Sistema.

Il delegato (commercialista, ecc.) deve essere in possesso della PEC?

(comunicazione del 14/01/2016 da parte del Sistema TS)

“Al fine di dare immediata soluzione all'esigenza da più parti segnalata di poter delegare alla trasmissione dei dati sanitari per il 730 precompilato anche soggetti abilitati al sistema Entratel dell'agenzia delle entrate che non dispongono di una PEC contenuta nell'archivio INIPEC, si comunica che è stata apportata una specifica funzionalità al Sistema TS che consente tale possibilità ai fini dell'invio dei dati relativi all'anno 2015. Tale funzionalità sarà operativa a partire dal 16 gennaio 2016”

Come faccio a delegare qualcuno? Devo dargli le credenziali del Sistema Tessera Sanitaria?

Le credenziali sono private e riservate e non le devi dare a nessuno. E' vietato divulgarle. Per delegare il tuo consulente devi farti dare i dati che trovi nella scheda allegata alla guida fornita dall'ANDI (da slide 20 a slide 22) :

http://pagine.andi.it/nl/res/3752/newsletters/2971/files/richiesta_credenziali_al_sistema_ts_21_12_2015.pdf

Se hai effettuato correttamente l'operazione, riceverai dal Sistema TS la conferma dell'accettazione della delega da parte del prescelto il quale avrà la sua personale password per effettuare la trasmissione dei dati. Quindi, si ripete, non occorre affidare a nessuno la propria password.

Posso revocare la delega oppure cambiare il delegato?

Assolutamente sì.

Come sempre devi entrare nel portale <https://sistemats4.sanita.finanze.it/simossHome/login.jsp>

e seguire le istruzioni. L'operazione richiede poco tempo e un po' di pazienza. Meglio non andare per tentativi. Quando inserisci la delega, cerca di non fare errori.

È possibile inviare alcuni dati di spesa autonomamente e altri farli inviare dal soggetto delegato? (da Sistema TS)

La doppia modalità è possibile facendo attenzione ad evitare errori o duplicazioni.

Il consulente mi farà pagare di più per questo servizio?

Il rapporto tra cliente e consulente è regolato dall'accordo tra le parti, quindi il prezzo è libero. Però devi tenere presente che se il consulente manda i dati per il 730 precompilato, non deve più trasmettere lo "spesometro", quindi aggiunge una cosa, ma ne toglie un'altra. Quando discuti il prezzo, ricorda questa circostanza.

Il mio consulente mi ha spiegato che deve controllare uno ad uno i codici fiscali e che quindi per il suo studio il lavoro è lunghissimo. E' vero?

No. Il consulente deve semplicemente copiarli senza errori dalla fattura che gli hai dato da contabilizzare. Quindi sei tu che devi stare attento a scrivere bene i codici fiscali, copiandoli dalla tessera sanitaria. Raccomandazione: niente invenzioni! Il sistema funziona al contrario rispetto allo "spesometro". Al momento della trasmissione, l'unico controllo è il numero di caratteri del codice fiscale, quindi la trasmissione del file non viene mai bloccata dal sistema. Se ci sono errori, il Consulente riceve un avviso con la richiesta di controllare i codici fiscali errati e questo compito è tuo. Se sei tu ad aver dato i codici fiscali sbagliati, il tuo consulente probabilmente ti farà pagare per il lavoro supplementare.

Se il mio consulente sbaglia, chi paga?

Prima di tutto, se c'è un errore e questo viene corretto entro 5 giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle Entrate, non c'è nessuna sanzione, quindi il problema non si pone. Se l'errore non viene corretto, valgono le regole normali: la sanzione è in ogni caso notificata al medico, ma il consulente, se ha sbagliato, deve risarcire il cliente. Esattamente come succede per le imposte sui redditi.

Quali sono i diritti del cittadino riguardo l'opposizione alla trasmissione dei dati e la loro cancellazione?

Leggi [NOTA GARANTE PRIVACY 26-01-2016](#)

L'assistito può opporsi alla trasmissione dei dati per le fatture del 2015?

L'opposizione dell'assistito comunicata oralmente al medico non si applica con riferimento alle spese sanitarie sostenute nel corso dell'anno 2015.

“Limitatamente all'anno di imposta 2015, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2015 e il 31 gennaio 2016, l'assistito può esercitare la propria opposizione richiedendo all'Agenzia delle entrate la cancellazione di una o più macro tipologie di spesa dal Sistema TS via telefono (848.800.444 da fisso, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall'estero), posta elettronica (opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it) o direttamente presso gli uffici territoriali dell'Agenzia dell'entrate.

Inoltre, l'assistito può accedere al Sistema TS (area autenticata del sito web dedicato del Sistema, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure utilizzando le credenziali Fisconline rilasciate dalla Agenzia delle entrate) dal 10 febbraio e al 9 marzo del corrente anno, e in seguito dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento, per selezionare le proprie spese sanitarie pervenute al Sistema TS per le quali esprimere la propria opposizione all'utilizzo da parte dell'Agenzia delle entrate. Il Sistema TS provvederà alla cancellazione senza ritardo dai propri archivi dei dati di spesa per i quali è stata manifestata da parte dell'assistito l'opposizione.

(da Decreto 31 luglio 2015 Art.3 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE)

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/08/11/15A06173/sg> e da [NOTA GARANTE PRIVACY 26-01-2016](#)

Per le fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2016, che cosa deve fare l'erogatore quando il cittadino esercita l'opposizione all'invio della spesa al Sistema TS? (da Sistema TS)

L'art. 3 del DM 31-7-15 precisa che il cittadino ha diritto di opporsi oralmente, **quindi non si deve né si può chiedere di firmare dichiarazioni, comunicazioni o altro.** Se il cittadino si oppone, l'erogatore deve annotare sia sulla propria copia, sia sull'originale della fattura da consegnare al cliente la frase:

“Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS ai sensi dell'art. 3 del DM 31-7-2015”.

Riportiamo qui anche le indicazioni fornite da ANDI - Segreteria Sindacale Nazionale per gentile concessione del collega Davide Leone con il quale siamo in continuo rapporto di collaborazione per fornire le migliori indicazioni possibili.

*Per quanto riguarda le fatture emesse **a partire dal 1 gennaio 2016** ciascun paziente può esercitare la **propria opposizione** a rendere disponibili, all'Agenzia delle Entrate, i dati relativi alle spese sanitarie per l'elaborazione del 730 precompilato.*

L'opposizione all'utilizzo dei dati delle spese sanitarie e dei rimborsi può essere esercitata direttamente dal paziente che abbia compiuto i sedici anni d'età. Se il paziente non ha compiuto i sedici anni d'età o è incapace d'agire l'opposizione viene effettuata per suo conto dal rappresentante o tutore.

Il paziente, all'atto di emissione della fattura può opporsi all'invio “chiedendo oralmente al medico o alla struttura sanitaria l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale. L'informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria” (art. 3 D.M. 31/07/2015).

In tal caso, i dati non andranno trasmessi e si deve apporre su entrambe le copie delle fatture emesse (sia quella da rilasciare al paziente, sia quella conservata in studio) l'annotazione, anche attraverso un timbro. A titolo indicativo si consiglia la seguente dicitura:

"FATTURA NON TRASMESSA AL SISTEMA TESSERA SANITARIA AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL 730 PRECOMPILATO, PER OPPOSIZIONE DELL'ASSISTITO AI SENSI DELL'ART. 3 D.M. 31/07/2015 E DELL'ART. 7 D.LGS. N.196/2003 E SS.MM.II."

Per agevolare l'informazione ai pazienti in merito alla nuova normativa abbiamo predisposto un **CARTELLO**, da apporre in sala di attesa, con il seguente contenuto:

=====

INFORMAZIONE AI PAZIENTI DELLO STUDIO

OPPOSIZIONE ALLA TRASMISSIONE DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA

A seguito del D.Lgs.175/2014, **il presente Studio è tenuto a inviare elettronicamente al "Sistema Tessera Sanitaria", che li trasmetterà all'Agenzia delle Entrate, le informazioni contabili relative alle spese sanitarie da Lei sostenute, ai fini dell'elaborazione del 730 precompilato.**

In applicazione del D.M.31/7/2015 e della normativa sulla "privacy" (ex art.7 D.Lgs.196/2003) **Lei può esercitare l'opposizione* all'invio dei dati, prima dell'emissione della fattura, tramite esplicita richiesta verbale, che verrà annotata sul documento fiscale.**

Nel caso in cui Lei non si opponga, le predette informazioni contabili confluiranno nel 730 precompilato, risultando così accessibili anche da parte dei soggetti ai quali Lei è, eventualmente, fiscalmente a carico (es. coniuge).

* Se il paziente non ha compiuto i sedici anni d'età o è incapace

=====

La volontà da parte del paziente di non fare registrare la sua fattura deve essere libera e l'iniziativa del medico o di suoi collaboratori di sottoporre di routine un modulo da sottoscrivere da parte del paziente, senza peraltro fornire una informativa al riguardo, non è prevista dalla legge e potrebbe essere perseguibile.

Se il paziente riferisce di avere in corso una pratica assicurativa riguardante la stessa prestazione erogata?

Qualora il paziente sia assicurato e deve provvedere lui stesso a pagare l'onorario del professionista, in attesa che la compagnia assicuratrice gli eroghi quanto di sua spettanza, il professionista emette FATTURA PROFORMA (fornirsi di apposito "blocchetto" da acquistare nelle cartolerie specializzate). Quando poi il paziente torna a pagare quest'ultimo emette la fattura vera e propria. Naturalmente questa è una cortesia che viene fatta al paziente ed è l'unica tutela per potersi rivalere su questi in caso di inadempienza!

Nel caso in cui il paziente sia convenzionato con polizze che prevedano il terzo pagante, il professionista avrà sicuramente firmato un contratto in cui sarà specificato come dovrà essere effettuata la fatturazione e quali saranno i tempi per l'accredito degli emolumenti.

Quindi, per quanto sopra detto, il paziente non può procrastinare il pagamento della fattura alla data di liquidazione della prestazione per questi motivi:

La fattura non può rimanere in sospeso. La fattura, ai fini fiscali, si intende pagata (quietanzata) alla data di emissione della stessa, un pagamento rinviato a epoca successiva è a rischio e pericolo del medico.

Il paziente, se liquidato dalla assicurazione, non ha diritto alla deduzione della stessa per il 730 precompilato. Se non ha espresso opposizione la fattura dovrà essere regolarmente registrata dal medico nel sistema TS e sarà responsabilità, sempre del paziente e non del medico, depennarla secondo le modalità sopra riportate. E' consigliabile che il medico non sia coinvolto nelle decisioni del suo paziente.

Quali sono le sanzioni?

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche o dei dati relativi agli oneri deducibili o detraibili, si applica una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione con un massimo di 50.000 euro.

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro.

Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.

La legge di stabilità per il 2016 ha stabilito che non vengano applicate le suddette sanzioni in caso di:

- "lieve tardività" nella trasmissione dei dati;
- oppure di errata trasmissione degli stessi, "se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata".

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di omessa trasmissione dei dati.

E' bene riflettere sul fatto che se si sbaglia un codice fiscale, il cittadino titolare del codice corretto NON usufruirà della detrazione che gli spetta, e bisognerà vedere se avrà diritto o meno a rivalersi, ma nel caso il codice fiscale errato appartenga ad UN ALTRO cittadino, questi usufruirà della detrazione che NON GLI SPETTAVA, e quindi **chi ha trasmesso il documento verrà sanzionato**.

Altro esempio: se al posto di inserire, come cifra di spesa, 100,00 Euro, inserite, erroneamente, 102,00 Euro, l'erario subirà un danno e **potrà sanzionarvi CON 100,00 Euro**. A questo punto si consiglia, di effettuare un controllo MOLTO accurato dei documenti che si stanno trasmettendo.